

Spett.le

AZIENDA CLIENTE

OGGETTO: informativa sicurezza n. 05/13 Data: 15/01/2013

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO per cui è OBBLIGATORIA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE degli operatori:

ENTRATA IN VIGORE il 12/03/2013 del relativo Accordo Stato – Regioni

Gentili Clienti,

con la presente siamo ad informare che in data 12/03/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'Accordo sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare l'accordo **riguarda**, come previsto dall'art. 73 c. 5 del D.Lgs. 81/08, l'<u>individuazione delle attrezzature per</u> cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le <u>modalità</u> per il riconoscimento di tale abilitazione, i <u>soggetti formatori</u>, la <u>durata</u>, gli indirizzi ed i requisiti minimi di <u>validità</u> della formazione.

L'accordo in oggetto ENTRA IN VIGORE IL 12 MARZO 2013.

PER MAGGIORE CHIAREZZA, SI RICORDA CHE...

- ...il D.Lgs. 81/08, testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede che:
 - √ qualora le attrezzature <u>richiedano</u> per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché <u>l'uso dell'attrezzatura</u> di lavoro sia <u>riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adequati e specifici</u> tali da consentire <u>l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro</u>, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone;
- Si ricorda inoltre che <u>la formazione e l'addestramento specifico devono avvenire in occasione</u>:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Si riportano di seguito indicazioni più precise circa il contenuto dell'accordo sopra citato.



1. <u>DESTINATARI</u> DELLA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SPECIFICI PER L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CHE RICHIEDONO APPOSITA ABILITAZIONE

I <u>soggetti</u> che devono possedere specifica <u>abilitazione</u> conseguita a seguito di adeguata formazione e addestramento in relazione alle attrezzature di lavoro utilizzate che richiedono particolari conoscenze e responsabilità sono:

- ✓ i LAVORATORI (compresi soci lavoratori, apprendisti, tirocinanti, ecc.);
- ✓ i soggetti di cui all'art. 21 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ossia:
 - ⇒ COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 230-BIS del CODICE CIVILE
 - ⇒ LAVORATORI AUTONOMI CHE SVOLGONO OPERE E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 2222 DEL CODICE CIVILE
 - ⇒ COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO
 - **⇒** SOCI DI SOCIETA' SEMPLICI
 - **⇒** ARTIGIANI
 - **⇒** PICCOLI COMMERCIANTI

2. DEFINIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER CUI E' OBBLIGATORIA L'ABILITAZIONE ALL'USO

L'Allegato A all'Accordo Stato – Regioni repertorio atti n. 53/CSR del 22/02/2012 stabilisce <u>l'elenco e la definizione delle attrezzature di lavoro per cui è obbligatorio possedere specifica abilitazione</u>, ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Le attrezzature di lavoro oggetto del suddetto accordo sono dunque:











d) GRU PER AUTOCARRO - alcuni esempi



- e) CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO, che comprendono:
 - 1. Carrelli semoventi a braccio telescopico
 - 2. Carrelli industriali semoventi
 - 3. Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi



- f) TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI alcuni esempi
- g) MACCHINE MOVIMENTO TERRA, che comprendono:
 - 1. Escavatori idraulici
 - 2. Escavatori a fune
 - 3. Pale caricatrici frontali
 - 4. Terne
 - 5. Autoribaltabile a cingoli



h) POMPA PER CALCESTRUZZO – alcuni esempi



.....

<u>Per ciascuna attrezzatura</u> sopra indicata sono dedicati <u>specifici allegati</u> dell'Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012 in cui si esplicita lo <u>specifico percorso formativo da intraprendere</u> (anche in relazione alle diverse tipologie di attrezzature presenti/esistenti), <u>la durata di tale percorso</u> e le <u>modalità di valutazione dell'apprendimento.</u>

3. REQUISITI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI ADDESTRAMENTO SPECIFICI

Il percorso formativo degli operatori è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare le stesse in condizioni di sicurezza.

I corsi sono sempre articolati nei seguenti moduli:

- ✓ MODULO GIURIDICO NORMATIVO
- ✓ MODULO TECNICO
- ✓ MODULO PRATICO SPECIFICO

ATTENZIONE!!!: il percorso formativo per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle attrezzature che la richiedono NON è sostitutivo della formazione specifica relativa ai rischi della mansione del lavoratore, pertanto è da considerarsi a parte rispetto a quella obbligatoria di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011!!

Ogni modulo è soggetto ad una VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO. In tutti i casi le valutazioni si articolano come segue:

- √ Verifica intermedia al termine dei moduli teorici (giuridico normativo e tecnico);
- ✓ Prova pratica di verifica finale

L'ATTESTATO DI ABILITAZIONE all'uso della specifica attrezzatura viene rilasciato al termine del percorso formativo solo se:

- ✓ gli esiti delle prove di verifica intermedia e finale sono positivi;
- ✓ se l'operatore ha frequentato <u>almeno il 90% del monte ore complessivo</u> del percorso formativo.

Si fa presente che l'Accordo Stato – Regioni oggetto della presente informativa <u>identifica inoltre gli specifici requisiti di idoneità dei soggetti formatori e dei docenti, i requisiti di idoneità delle aree in cui dovranno essere effettuate le attività pratiche, nonché la <u>disponibilità di attrezzature.</u></u>

4. VALIDITA' DELLE ABILITAZIONI E NORME TRANSITORIE

Si fa presente che gli ATTESTATI DI ABILITAZIONE hanno **VALIDITA' QUINQUENNALE**. Entro la scadenza di tale validità, deve essere effettuato un **AGGIORNAMENTO** della **durata minima di 4 ore** (di cui almeno 3 dedicate ai contenuti dei moduli pratici con riferimento alla specifica attrezzatura di lavoro).

5. NORME TRANSITORIE E RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

- a) I lavoratori che AL 12 MARZO 2013 sono INCARICATI dell'uso di attrezzature per cui è richiesta specifica abilitazione <u>DEVONO</u>

 <u>EFFETTUARE I CORSI PREVISTI SECONDO I NUOVI CRITERI</u> (come indicato nella presente informativa, in riferimento alla specifica attrezzatura di lavoro) <u>ENTRO IL 12 MARZO 2015!!</u>
- b) Per gli operatori che AL 12 MARZO 2013 hanno GIÀ SVOLTO corsi di formazione e addestramento per l'uso di attrezzature di lavoro per le quali ad oggi è obbligatoria l'abilitazione, è <u>RICONOSCIUTA VALIDA</u> tale formazione pregressa <u>SOLO A SPECIFICHE CONDIZIONI prevedendo integrazioni e/o aggiornamenti entro precise scadenze.</u>

NOTA BENE: l'Accordo infine prevede <u>una particolarità</u> per il <u>SETTORE AGRICOLO</u> circa la validità dell'abilitazione con comprovata esperienza dell'operatore.

Ai fini di una maggiore comprensibilità dei contenuti dell'Accordo di cui all'oggetto, <u>si accompagna a tale informativa un allegato che schematizza durata e contenuti dei percorsi formativi, nonché riporta in dettaglio le condizioni di riconoscimento della formazione pregressa secondo i nuovi criteri.</u>

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi ai seguenti riferimenti: info@rely-on.it; Tel/Fax 0543-405323. Cordialmente.

Cristiano Battelli

